

centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo egli residente in Roma alla [REDACTED]; b) l'istante è legittimato ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 D. Lgs. n. 14/19 in quanto il debitore, persona fisica e professionista, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; c) al ricorso è stata allegata al ricorso una relazione, redatta dall'OCC avv. Caterina Giarmoleo, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19); e) appare ricorrere nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC (pagg. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24) e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso (pagg. 2, 3 e 4);

considerato che il debitore, previa detrazione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo familiare a carico, indicato in importo del tutto congruo rispetto alla spesa mensile media di nucleo familiare omogeneo, mette a disposizione i suoi beni ovvero la "quota di 1/5 del TRF maturando alla data di cessazione del rapporto di lavoro (16.12.2022)", la somma "derivante dal recupero del credito nei confronti di [REDACTED] e i "saldo attivi dei conti correnti";

considerato altresì che la "cessione del V dello stipendio con [REDACTED] iniziata a dicembre 2019", ove ancora in essere, è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura; ed invero, attesa la natura concorsuale delle procedure previste dalla L. n. 3/12, appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie, con la conseguenza che il principio di inopponibilità della cessione di crediti futuri alla procedura elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 42 l.f. opera quindi anche nella procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter L. n. 3/12; e tale principio con



tutta evidenza può dirsi operante anche nell'ambito della liquidazione controllata del sovraindebitato (cfr. Tribunale Verona 20/9/2022);

rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

considerato, quanto alla determinazione dell'importo del reddito non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa istanza e parere del liquidatore,

P.Q.M.

letti gli artt. 2, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore [REDACTED] (C.F.

[REDACTED] residente in Roma alla [REDACTED];

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Bordo;

NOMINA

liquidatore l'OCC avv. Caterina Giarmoleo;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o



di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n. 14/19;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

al liquidatore, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

DISPONE

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/7/2023.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

